REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1989

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3005/88 (3), (CEE) n. 3175/88 (4), (CEE) n. 3552/88 (5) e (CEE) n. 4078/88 (6) del Consiglio determinano l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preserenziale:

- -- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, in mancanza di quotazioni disponibili, se i corsi mancano per sei giorni lavorativi consecutivi a decorrere dall'applicazione effetiva della misura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1550/89 della Commissione () ha fissato i prezzi comunitari alla produ-

(¹) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (²) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1. (²) GU n. L 271 dell¹1. 10. 1988, pag. 7. (²) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1. (²) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2. (²) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8. (²) GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 32.

zione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88 (°), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro. tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (11),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e di detto coefficiente;

considerando che per le rose a fiore grande originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 24/89 della Commissione (12);

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 relative alla mancanza di quotazioni disponibili per sei giorni lavorativi sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1989.

^(*) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (*) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 33.